

**ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LATERIZI E MANUFATTI
- SETTORE INDUSTRIA -**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO ⁽¹⁾		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE ⁽²⁾	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1 ^a occupazione precedente al 29/4/1993	1,30 % ⁽⁴⁾	1,30 % ⁽⁴⁾	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) ⁽³⁾
Lavoratori di 1 ^a occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

- (1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità di funzione quadri.
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
- (3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- (4) A decorrere dal 01 aprile 2014 l'aliquota contributiva a carico del lavoratore e dall'azienda è fissata all'1,40% della retribuzione convenzionale. A decorrere dal 01 aprile 2015 l'aliquota contributiva a carico del lavoratore e dall'azienda è fissata all'1,50% della retribuzione convenzionale. A decorrere dal 01 aprile 2016 l'aliquota contributiva a carico dall'azienda è fissata all'1,60% della retribuzione convenzionale mentre quella a carico del lavoratore è all'1,50%.
- A decorrere dal 01 marzo 2019 l'aliquota contributiva a carico dall'azienda è fissata all'1,70% della retribuzione convenzionale mentre quella a carico del lavoratore è all'1,50%.